



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007 n. 271)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER IL TRASPORTO INTERMODALE

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n° 57772

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, che disciplina la notificazione delle violazioni;

VISTI in particolare il comma 1 bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1 ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate, e tra questi le violazioni all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTA la richiesta in data 18 settembre 2007, successivamente integrata, presentata dalla soc. Sintel Italia S.p.A., con sede in Via Pontina Vecchia Km 34,200-Pomezia (RM), tesa ad ottenere l'approvazione di un dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità denominato "Traffic-Observer LMS-6";

VISTO il parere n.37/08, reso nella adunanza dell' 8 maggio 2008, trasmesso a questo Ufficio in data 3 luglio 2008, con il quale la V[^] Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo con le seguenti prescrizioni e osservazioni: in fase di installazione dovrà essere verificato che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni per effetto della installazione dei componenti il sistema; dovranno essere impiegati meccanismi di protezione e tecniche di crittografia nella trasmissione dati al fine di garantire il rispetto delle attuali norme in materia di tutela dei dati personali; la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia stradale; il rilevamento delle infrazioni può essere solo monodirezionale.

D E C R E T A

Art.1. E' approvato il sistema denominato "Traffic-Observer LMS-6" per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, della soc. Sintel Italia S.p.A., con sede in Via Pontina Vecchia Km 34,200-Pomezia (RM), con le seguenti prescrizioni: il rilevamento delle infrazioni può essere solo monodirezionale., dovranno essere impiegati meccanismi di protezione e tecniche di crittografia nella trasmissione dati al fine di garantire il rispetto delle attuali norme in materia di tutela dei dati personali; la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia stradale; in fase di installazione dovrà essere verificata la corretta installazione secondo le istruzioni riportate nel manuale.

Art.2. Il dispositivo denominato "Traffic-Observer LMS-6", come misuratore di velocità istantanea, può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade, ovvero utilizzato in modo automatico, senza la presenza degli organi di polizia stradale, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita .

Art.3. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo "Traffic-Observer LMS-6" sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale d'uso, almeno con cadenza annuale.

Art.4. L'approvazione del dispositivo "Traffic-Observer LMS-6" ha validità ventennale a partire dalla data del presente decreto.

Art.7. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale delle istruzioni d'uso nella versione allegata alla domanda di approvazione della soc. Sintel Italia S.p.A. .

Art.8. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del richiedente.

Roma, 11.07.2008

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)